

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA DENOMINATA "COOPERATIVA SOCIALE
CROCE GIALLA - SOCIETA' COOPERATIVA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore quindici e minuti cinquanta.

Nel Comune di Lanciano (CH), alla Via Milano, civico numero 5 (cinque), in uno dei locali al piano terra della società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA - SOCIETA' COOPERATIVA" di seguito indicata, perché richiesto.

Dinanzi a me, avv. Francesco Carmine FOLLIERI, fu Raffaele, Notaio in Atessa, con studio ivi alla Via Montemarcone, n. 136/Scala A, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

è personalmente comparso il Signor:

- **SCIULLI Nicola**, cittadino italiano, nato a Lanciano (CH) il 17 agosto 1977 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, autista soccorritore, il quale dichiara di avere il seguente codice fiscale: SCL NCL 77M17 E435G e di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa denominata "**COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA - SOCIETA' COOPERATIVA**", società costituita in Italia, con sede in Lanciano (CH) alla Via Milano, n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti al numero: 02501790691 di iscrizione, codice fiscale e partita i.v.a., R.E.A. n. CH-183841, ed iscritta in data 5 dicembre 2014 nell'Albo Società Cooperative al n. C105688 nella Sezione: "cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.", Categoria: "cooperative sociali", retta dalle disposizioni, per quanto compatibili, dettate in tema di società a responsabilità limitata.

Il Signor SCIULLI Nicola, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA - SOCIETA' COOPERATIVA" (di seguito denominata anche e semplicemente la "**Società**") mi dichiara che sono qui convenuti tutti i soci con diritto di voto, per costituirsi in assemblea totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo io Notaio do atto dello svolgimento della suddetta assemblea come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma del vigente statuto sociale e per designazione unanime dei presenti, il comparente Signor SCIULLI Nicola, il quale accerta e constata quanto segue:

- **a)** sono presenti e legittimati ad intervenire, di persona

o per deleghe, che rimangono acquisite agli atti sociali, previa verifica da parte del Presidente, tutti i soci aventi diritto di voto, come da foglio presenze dettagliato che, debitamente firmato dalla parte comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa dispensa a me Notaio dal darne lettura;

- **b)** non esistono soci finanziatori o altri possessori di strumenti finanziari;

- **c)** tutti i soci presenti, in proprio o per delega, sono iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non sono in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte;

- **d)** sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: l'innanzi costituito Signor SCIULLI Nicola e i Signori MANGIFESTA Yuri, nato a Lanciano (CH) il 24 agosto 1989, DI SEBASTIANO Leonardo, nato a Roma (RM) il 22 marzo 1973, CAMISCIA Nicola Giovanni, nato a Mozzagrogna (CH) il 18 aprile 1966, MORETTI Antonio, nato a Rocca San Giovanni (CH) il 24 dicembre 1971 e PICCIRILLI Nicolas, nato a Lanciano (CH) il 3 aprile 1993, il primo in qualità di Presidente e gli altri cinque in qualità di Consiglieri; è assente giustificato l'altro ed ultimo Consigliere Signor CONESE Marco, nato a Singen (Germania) il 10 marzo 1974;

- **e)** non è istituito l'organo di controllo;

- **f)** pertanto la presente assemblea, anche in mancanza di preventiva convocazione, è regolarmente costituita in forma totalitaria - essendo presenti tutti i soci con diritto di voto e il Consigliere del Consiglio di Amministrazione della "Società", Signor CONESE Marco, che non assiste all'odierna adunanza è stato informato della riunione e non si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno - per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno, sui quali tutti i soci intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Tutto ciò constatato, gli intervenuti soci concordano gli oggetti da trattarsi dalla presente assemblea nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **1)** Proposta di sostituzione dell'oggetto sociale contenuto nell'articolo 4) del vigente Statuto sociale della "Società con conseguente modifica e/o sostituzione del citato articolo 4);

- **2)** Proposta di eliminazione delle parole "e di terzi" contenuta al punto numero 7) del citato articolo 4) dello Statuto sociale dettato in tema di oggetto sociale, con conseguente ulteriore modifica dell'articolo 4) in parola;

- **3)** provvedimenti e modifiche inerenti e conseguenti.

In merito alla trattazione unitaria - previa autorizzazione dell'assemblea - dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea, prendendo la parola, illustra ampiamente le motivazioni, già note all'assemblea, che inducono la società cooperativa a mutare le attività

indicate nell'oggetto sociale, onde conformarsi alle prescrizioni legislative sia di carattere nazionale che regionale.

In particolare il Presidente, con riferimento allo scopo mutualistico della "Società" - consistente nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'articolo 1) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 - propone di modificare l'articolo 4) del vigente Statuto sociale sostituendo le primigenie attività sociali, ivi meglio indicate, con le seguenti nuove attività sociali e precisamente:

- servizi di assistenza domiciliare agli anziani, volti al mantenimento e il reinserimento dell'anziano nel normale ambiente di vita, anche all'interno di strutture residenziali;
- servizi di assistenza domiciliare ai disabili anche all'interno di strutture residenziali;
- servizi di assistenza alle persone con patologie psichiatriche sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture protette o semi-protette, centri diurni o semiresidenziali;
- servizi di assistenza socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti o con doppia diagnosi;
- servizi sociali per minori sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, centri diurni o semiresidenziali;
- servizi alla persona ad alta integrazione socio sanitaria, quale ad esempio l'assistenza domiciliare integrata-cure domiciliari;
- servizi di assistenza in soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani, disabili, malati mentali;
- servizi di tutoraggio psicologico e sociale ai soggetti svantaggiati inseriti all'interno delle cooperative tipo b;
- organizzazione e svolgimento di ricerche e studi interni riguardanti anziani, disabili, tossicodipendenti, minori e malati mentali;
- servizi di consultorio e consulenza familiare (supporto di contributi socio-psicologici per gruppi familiari con problemi di devianza, marginalità, handicaps psichici e fisici);
- servizi finalizzati allo svolgimento di interventi socio-psico-pedagogici negli istituti scolastici in collaborazione con il personale docente e non docente;
- servizi di assistenza scolastica specialistica all'interno di istituti scolastici;
- servizi di segretariato sociale, segretariato sociale professionale, servizio sociale professionale;

- servizi di assistenza, tutoraggio e ludico-ricreativi in centri e strutture per minori (centri di aggregazione giovanile);
- servizi di accoglienza, tutoraggio, mediazione interculturale rivolti a immigrati, richiedenti asilo, minori non accompagnati, anche in strutture di tipo residenziale;
- prestazioni infermieristiche e riabilitative a soggetti pubblici e privati;
- servizi sociali e sanitari in strutture residenziali deputate all'assistenza sociale e socio-sanitaria quali case albergo, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia;
- servizi di assistenza psico-educazionale domiciliare;
- servizi di assistenza sociale alle persone, anche svantaggiate, presso case famiglia, centri socio educativi, strutture sanitarie;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione da fornirsi presso famiglie, scuole, centri educativi, strutture pubbliche e private e di accoglienza;
- servizi di assistenza socio sanitaria al trasporto di minori, anziani e disabili;
- servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- servizi di tutoraggio educativo, orientamento al lavoro rivolti a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- servizi di trasporto di 118 sia all'interno del sistema di urgenza-emergenza sia al di fuori dello stesso con personale medico ed infermieristico;
- la programmazione e la gestione di iniziative di tipo educativo e formativo quali: conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività di orientamento, stage, realizzazione di pacchetti di autoapprendimento in modalità FAD, eventi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), audiovisivi, sussidi didattici, rivolti ai propri soci;
- ogni altra attività affine, connessa e complementare a quelle suindicate.

Inoltre il Presidente espone le ragioni che determinano la eliminazione, ad ogni effetto di legge, delle parole "e di terzi" contenuta al punto numero 7) del citato articolo 4) del vigente Statuto sociale dettato in tema di oggetto sociale, limitando l'attività di promozione, di addestramento e specializzazione solo nei confronti dei soci della "Società".

Il Presidente precisa, inoltre, che le modifiche dell'oggetto sociale, nelle modalità suindicate, non comporteranno alcun mutamento sia dei requisiti richiesti per l'ammissione in società dei soci che dello scopo sociale e/o scopo mutualistico, atteso che le sopra delineate nuove attività sociali rientrano nell'alveo normativo di cui alla

lettera a) dell'articolo 1) della citata Legge n. 381/1991, costituendo una mera specificazione delle attività sociali già svolte che non alterano in modo significativo e/o rilevante e/o sostanziale quelle progettate all'inizio.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito e, conseguentemente, propone la modifica del testo dell'articolo 4) del vigente Statuto sociale della "Società". Dopo breve ed esaustiva discussione, l'assemblea, con voto favorevole, manifestato mediante alzata di mano da tutti i soci presenti, in proprio e per delega, e, quindi, all'unanimità dei voti, così come da accertamento fattone dal Presidente dell'assemblea,

DELIBERA

- 1) di aderire alle proposte avanzate dal Presidente dell'assemblea e di approvarle integralmente;
- 2) di sostituire le originarie attività sociali meglio indicate nell'articolo 4) del vigente Statuto sociale della "Società", con le seguenti nuove attività sociali e precisamente: - servizi di assistenza domiciliare agli anziani, volti al mantenimento e il reinserimento dell'anziano nel normale ambiente di vita, anche all'interno di strutture residenziali; - servizi di assistenza domiciliare ai disabili anche all'interno di strutture residenziali; - servizi di assistenza alle persone con patologie psichiatriche sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture protette o semi-protette, centri diurni o semiresidenziali; - servizi di assistenza socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti o con doppia diagnosi; - servizi sociali per minori sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, centri diurni o semiresidenziali; - servizi alla persona ad alta integrazione socio sanitaria, quale ad esempio l'assistenza domiciliare integrata-cure domiciliari; - servizi di assistenza in soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani, disabili, malati mentali; - servizi di tutoraggio psicologico e sociale ai soggetti svantaggiati inseriti all'interno delle cooperative tipo b; - organizzazione e svolgimento di ricerche e studi interni riguardanti anziani, disabili, tossicodipendenti, minori e malati mentali; - servizi di consultorio e consulenza familiare (supporto di contributi socio-psicologici per gruppi familiari con problemi di devianza, marginalità, handicaps psichici e fisici); - servizi finalizzati allo svolgimento di interventi socio-psico-pedagogici negli istituti scolastici in collaborazione con il personale docente e non docente; - servizi di assistenza scolastica specialistica all'interno di istituti scolastici; - servizi di segretariato sociale, segretariato sociale professionale, servizio sociale professionale; - servizi di assistenza,

tutoraggio e ludico-ricreativi in centri e strutture per minori (centri di aggregazione giovanile); - servizi di accoglienza, tutoraggio, mediazione interculturale rivolti a immigrati, richiedenti asilo, minori non accompagnati, anche in strutture di tipo residenziale; - prestazioni infermieristiche e riabilitative a soggetti pubblici e privati; - servizi sociali e sanitari in strutture residenziali deputate all'assistenza sociale e socio-sanitaria quali case albergo, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia; - servizi di assistenza psico-educazionale domiciliare; - servizi di assistenza sociale alle persone, anche svantaggiate, presso case famiglia, centri socio educativi, strutture sanitarie; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione da fornirsi presso famiglie, scuole, centri educativi, strutture pubbliche e private e di accoglienza; - servizi di assistenza socio sanitaria al trasporto di minori, anziani e disabili; - servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi; - servizi di tutoraggio educativo, orientamento al lavoro rivolti a soggetti in condizione di svantaggio sociale; - servizi di trasporto di 118 sia all'interno del sistema di urgenza-emergenza sia al di fuori dello stesso con personale medico ed infermieristico; - la programmazione e la gestione di iniziative di tipo educativo e formativo quali: conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività di orientamento, stage, realizzazione di pacchetti di autoapprendimento in modalità FAD, eventi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), audiovisivi, sussidi didattici, rivolti ai propri soci; - ogni altra attività affine, connessa e complementare a quelle suindicate; e, conseguentemente, di modificare detto articolo 4) nel seguente nuovo testo:

"Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge n. 381/1991, svolgere le seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale e precisamente:

- servizi di assistenza domiciliare agli anziani, volti al mantenimento e il reinserimento dell'anziano nel normale ambiente di vita, anche all'interno di strutture residenziali;

- servizi di assistenza domiciliare ai disabili anche all'interno di strutture residenziali;

- servizi di assistenza alle persone con patologie psichiatriche sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture protette o semi-protette, centri

diurni o semiresidenziali;

- servizi di assistenza socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti o con doppia diagnosi;

- servizi sociali per minori sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, centri diurni o semiresidenziali;

- servizi alla persona ad alta integrazione socio sanitaria, quale ad esempio l'assistenza domiciliare integrata-cure domiciliari;

- servizi di assistenza in soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani, disabili, malati mentali;

- servizi di tutoraggio psicologico e sociale ai soggetti svantaggiati inseriti all'interno delle cooperative tipo b;

- organizzazione e svolgimento di ricerche e studi interni riguardanti anziani, disabili, tossicodipendenti, minori e malati mentali;

- servizi di consultorio e consulenza familiare (supporto di contributi socio-psicologici per gruppi familiari con problemi di devianza, marginalità, handicaps psichici e fisici);

- servizi finalizzati allo svolgimento di interventi socio-psico-pedagogici negli istituti scolastici in collaborazione con il personale docente e non docente;

- servizi di assistenza scolastica specialistica all'interno di istituti scolastici;

- servizi di segretariato sociale, segretariato sociale professionale, servizio sociale professionale;

- servizi di assistenza, tutoraggio e ludico-ricreativi in centri e strutture per minori (centri di aggregazione giovanile);

- servizi di accoglienza, tutoraggio, mediazione interculturale rivolti a immigrati, richiedenti asilo, minori non accompagnati, anche in strutture di tipo residenziale;

- prestazioni infermieristiche e riabilitative a soggetti pubblici e privati;

- servizi sociali e sanitari in strutture residenziali deputate all'assistenza sociale e socio-sanitaria quali case albergo, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia;

- servizi di assistenza psico-educazionale domiciliare;

- servizi di assistenza sociale alle persone, anche svantaggiate, presso case famiglia, centri socio educativi, strutture sanitarie;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione da fornirsi presso famiglie, scuole, centri educativi, strutture pubbliche e private e di accoglienza;

- servizi di assistenza socio sanitaria al trasporto di minori, anziani e disabili;

- servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

- servizi di tutoraggio educativo, orientamento al lavoro rivolti a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- servizi di trasporto di 118 sia all'interno del sistema di urgenza-emergenza sia al di fuori dello stesso con personale medico ed infermieristico;
- la programmazione e la gestione di iniziative di tipo educativo e formativo quali: conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività di orientamento, stage, realizzazione di pacchetti di autoapprendimento in modalità FAD, eventi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), audiovisivi, sussidi didattici, rivolti ai propri soci;
- ogni altra attività affine, connessa e complementare a quelle suindicate.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità la Cooperativa, tra l'altro, potrà:

- 1) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente ai medesimi;
- 2) partecipare a gare d'appalto, siano esse indette da enti pubblici che privati ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in concessione, in convenzione, partecipare a trattative, licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia con enti pubblici che privati, utile alla realizzazione degli scopi suddetti;
- 3) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dagli enti pubblici e privati, siano essi territoriali, comunali, provinciali, regionali, nazionali che della UE;
- 5) la Società può aderire a enti, consorzi, cooperative e loro consorzi, associazioni comunque costituite che si propongono attività affini e complementari ai propri scopi sociali; può accettare l'adesione, quale socio di società, di enti, cooperative, consorzi e qualsiasi altra persona giuridica, secondo le forme e le modalità stabilite nel presente statuto, integrato da regolamenti interni debitamente approvati.
- 6) Studiare e applicare ogni mezzo di perfezionamento sul piano tecnico, amministrativo e fiscale per favorire il progresso della Cooperativa e dei soci;
- 7) promuovere l'addestramento e la specializzazione dei soci e di terzi, anche attraverso l'istituzione di corsi di addestramento, di specializzazione e di qualificazione professionale;
- 8) svolgere ogni attività comunque annessa a quelle innanzi

elencate concludere altre operazioni finanziarie ed economiche idonee e necessarie per il conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto Sociale, concludere accordi con altri Enti o Società o Consorzi sul piano operativo - economico e finanziario, associarsi o entrare a far parte di essi;

9) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli associati e del movimento Cooperativo in genere;

10) svolgere ricerche e studi di settore.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.";

- 3) di eliminare, ad ogni effetto di legge, le parole "e di terzi" contenuta al punto numero 7 dell'articolo 4) del citato Statuto sociale dettato in tema di oggetto sociale, che, pertanto, vengono definitivamente espunte, e, conseguentemente, di modificare ulteriormente detto articolo 4) nel seguente nuovo testo:

"Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge n. 381/1991, svolgere le seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale e precisamente:

- servizi di assistenza domiciliare agli anziani, volti al mantenimento e il reinserimento dell'anziano nel normale ambiente di vita, anche all'interno di strutture residenziali;

- servizi di assistenza domiciliare ai disabili anche all'interno di strutture residenziali;

- servizi di assistenza alle persone con patologie psichiatriche sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, comunità

terapeutiche, strutture protette o semi-protette, centri diurni o semiresidenziali;

- servizi di assistenza socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti o con doppia diagnosi;

- servizi sociali per minori sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, centri diurni o semiresidenziali;

- servizi alla persona ad alta integrazione socio sanitaria, quale ad esempio l'assistenza domiciliare integrata-cure domiciliari;

- servizi di assistenza in soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani, disabili, malati mentali;

- servizi di tutoraggio psicologico e sociale ai soggetti svantaggiati inseriti all'interno delle cooperative tipo b;

- organizzazione e svolgimento di ricerche e studi interni riguardanti anziani, disabili, tossicodipendenti, minori e malati mentali;

- servizi di consultorio e consulenza familiare (supporto di contributi socio-psicologici per gruppi familiari con problemi di devianza, marginalità, handicaps psichici e fisici);

- servizi finalizzati allo svolgimento di interventi socio-psico-pedagogici negli istituti scolastici in collaborazione con il personale docente e non docente;

- servizi di assistenza scolastica specialistica all'interno di istituti scolastici;

- servizi di segretariato sociale, segretariato sociale professionale, servizio sociale professionale;

- servizi di assistenza, tutoraggio e ludico-ricreativi in centri e strutture per minori (centri di aggregazione giovanile);

- servizi di accoglienza, tutoraggio, mediazione interculturale rivolti a immigrati, richiedenti asilo, minori non accompagnati, anche in strutture di tipo residenziale;

- prestazioni infermieristiche e riabilitative a soggetti pubblici e privati;

- servizi sociali e sanitari in strutture residenziali deputate all'assistenza sociale e socio-sanitaria quali case albergo, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia;

- servizi di assistenza psico-educazionale domiciliare;

- servizi di assistenza sociale alle persone, anche svantaggiate, presso case famiglia, centri socio educativi, strutture sanitarie;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione da fornirsi presso famiglie, scuole, centri educativi, strutture pubbliche e private e di accoglienza;

- servizi di assistenza socio sanitaria al trasporto di minori, anziani e disabili;

- servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- servizi di tutoraggio educativo, orientamento al lavoro rivolti a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- servizi di trasporto di 118 sia all'interno del sistema di urgenza-emergenza sia al di fuori dello stesso con personale medico ed infermieristico;
- la programmazione e la gestione di iniziative di tipo educativo e formativo quali: conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività di orientamento, stage, realizzazione di pacchetti di autoapprendimento in modalità FAD, eventi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), audiovisivi, sussidi didattici, rivolti ai propri soci;
- ogni altra attività affine, connessa e complementare a quelle suindicate.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità la Cooperativa, tra l'altro, potrà:

1) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente ai medesimi;

2) partecipare a gare d'appalto, siano esse indette da enti pubblici che privati ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in concessione, in convenzione, partecipare a trattative, licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia con enti pubblici che privati, utile alla realizzazione degli scopi suddetti;

3) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4) avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dagli enti pubblici e privati, siano essi territoriali, comunali, provinciali, regionali, nazionali che della UE;

5) la Società può aderire a enti, consorzi, cooperative e loro consorzi, associazioni comunque costituite che si propongono attività affini e complementari ai propri scopi sociali; può accettare l'adesione, quale socio di società, di enti, cooperative, consorzi e qualsiasi altra persona giuridica, secondo le forme e le modalità stabilite nel presente statuto, integrato da regolamenti interni debitamente approvati.

6) Studiare e applicare ogni mezzo di perfezionamento sul piano tecnico, amministrativo e fiscale per favorire il progresso della Cooperativa e dei soci;

7) promuovere l'addestramento e la specializzazione dei soci, anche attraverso l'istituzione di corsi di addestramento, di specializzazione e di qualificazione professionale;

8) svolgere ogni attività comunque annessa a quelle innanzi elencate concludere altre operazioni finanziarie ed economiche idonee e necessarie per il conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto Sociale, concludere accordi con altri Enti o Società o Consorzi sul piano operativo - economico e finanziario, associarsi o entrare a far parte di essi;

9) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli associati e del movimento Cooperativo in genere;

10) svolgere ricerche e studi di settore.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.";

- **4)** di approvare il nuovo testo dello statuto sociale e/o norme di funzionamento e di delegare al Presidente dell'assemblea l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra prese deliberazioni.

Indi il Presidente mi consegna il testo dello Statuto sociale aggiornato per effetto delle modifiche come sopra deliberate, che, sottoscritto dalla parte comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa a me Notaio dal darne lettura.

Proclamati i risultati della votazione e null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti trenta.

Trattamento dei dati personali (articoli 13 e 23, comma quarto, D.Lgs. 196/2003). La parte comparente consente il trattamento sia dei suoi dati personali che di quelli relativi alla suindicata società ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini

connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della "Società". Il presente atto e le relative formalità, relativi a cooperative a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte con elaboratore elettronico e parte a mano su quattro fogli, pagine dodici e sin qui della presente, del quale, prima delle firme, ho dato lettura alla parte comparente che da me interpellata l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti trentaquattro.

FIRMATO: Nicola SCIULLI, NOTAIO FRANCESCO CARMINE FOLLIERI
(SEGUE SIGILLO)

ALLEGATOA.....

all'atto n.1111.....

della Raccolta
**FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA TOTALITARIA DELLA
"COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA - SOCIETA'
COOPERATIVA" DEL 05/07/2017**

SOCI PRESENTI:

1. Nicola Sciulli nato a Lanciano (CH) il 17/08/1977 iscritto nel libro soci in data 26/11/2014

Firma

Nicola Sciulli

2. Yuri Mangifesta nato a Lanciano (CH) il 24/08/1989 iscritto nel libro soci in data 26/11/2014

Firma

Yuri Mangifesta

3. Raffaele Ciccocioppo nato a Lanciano (CH) il 08/12/1982 iscritto nel libro soci in data 26/11/2014

Firma

Raffaele Ciccocioppo

4. Leonardo Di Sebastiano nato a Roma (RM) il 22/03/1973 iscritto nel libro soci in data 26/11/2014

Firma

Leonardo Di Sebastiano

5. Francesca Amoroso nata a Lanciano (CH) il 06/05/1970 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma

Francesca Amoroso

6. Rocco Bruno nato a Lanciano (CH) il 16/02/1972 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma

Rocco Bruno

7. Nicola Giovanni Camiscia nato a Mozzagrogna (CH) il 18/04/1966 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma

Nicola Giovanni Camiscia

8. Di Bucchianico Graziano nato a Lanciano (CH) il 01/04/1975 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma

Di Bucchianico Graziano

9. Franceschini Gabriele nato a Lanciano (CH) il 30/03/1962 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma

Franceschini Gabriele



Nicola Sciulli
Yuri Mangifesta

(nicola piscolo)

10. Gargarella Martelli Stefania nata a Lanciano (CH) il 15/03/1970 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma *Stefania Gargarella Martelli*



11. Magnante Pierluigi nato a Guardiagrele (CH) il 16/05/1977 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma *Pierluigi Magnante*

12. Moretti Antonio nato a Rocca San Giovanni (CH) il 24/12/1971 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma *Antonio Moretti*

13. Picciotti Daniela nata ad Atesa (CH) il 23/08/1985 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015

Firma *Daniela Picciotti*

14. Cerrone Antonio nato a Lanciano (CH) il 04/10/1976 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016

Firma *Antonio Cerrone*

15. Ferrante Elisabetta nato a Lanciano (CH) il 14/05/1989 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016

Firma *Elisabetta Ferrante*

16. Franceschini Sandro Giuseppe nato a Hagen (Germania) il 20/08/1970 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016

Firma *Sandro Giuseppe Franceschini*

17. Maccarone Carlo nato a Lanciano (CH) il 04/11/1955 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016

Firma *Carlo Maccarone*

18. Piccirilli Nicolas nato a Lanciano (CH) il 03/04/1993 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016

Firma *Nicolas Piccirilli*

19. Piscopo Nicola nato a Lanciano (CH) il 08/09/1955 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016

Firma *Nicola Piscopo*

- Lucio Spadaccini*
20. Quaranta Claudio nato a Napoli (NA) il 05/08/1974 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016
Firma *Quaranta Claudio*
21. Rubino Patrizia Immacolata nata a Casoli (CH) il 13/11/1991 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016
Firma *Rubino Patrizia Immacolata*
22. Sacchetti Mauro nato a Vasto (CH) il 18/02/1976 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016
Firma *Sacchetti Mauro*
23. Santopadre Catia nato a Sciaffusa (Svizzera) il 28/01/1983 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016
Firma *Santopadre Catia*
24. Spadaccini Lucio nato a Roccamontepiano (CH) il 09/12/1955 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016
Firma *Spadaccini Lucio*
25. Gjuzi Merita nata a Tirana (Albania) il 13/12/1978 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016
Firma *Gjuzi Merita*

SOCI DELEGATI:

Renato Franceschini nato a Castelfrentano (CH) il 23/02/1946 iscritto nel libro soci in data 26/11/2014, delega il Sig.ra Rubino Patrizia Immacolata a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017


Firma *Franceschini Renato*

Vincenzo Abbonizio nato a Castelfrentano (CH) il 02/04/1946 iscritto nel libro soci in data 26/11/2014, delega il Sig. Di Sebastiano Leonardo a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma *Abbonizio Vincenzo*

Conese Marco nato a Singen (Germania) il 10/03/1974 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015, delega il Sig. Magnate Pierluigi a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Marco Conese



D'Urbano Gino nato a Lanciano (CH) il 26/12/1964 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015, delega il Sig. Piscopo Nicola a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma D'Urbano Gino

Fiorentino Marco nato a Casoli (CH) il 26/03/1974 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015, delega il Sig. Ciccocioppo Raffaele a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Marco Fiorentino

Paolucci Emilio Lino nato a Fossacesia (CH) il 24/11/1969 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015, delega la Sig.ra Gargarella Martelli Stefania a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Emilio Lino Paolucci

Pavia Roberto nato ad Atessa (CH) il 05/02/1967 iscritto nel libro soci in data 27/03/2015, delega il Sig. Maccarone Carlo a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Roberto Pavia

Bottini Claudio nato a Pescara (PE) il 04/05/1974 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016, delega il Sig. Cerrone Antonio a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Claudio Bottini

Ciancaglini Michele nato a Vasto (CH) il 15/03/1980 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016, delega il Sig. Sacchetti Mauro a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Ciancaglini Michele

Di Benedetto Luigi nato a Palena (CH) il 18/01/1969 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016, delega il Sig. Camiscia Nicola Giovanni a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Luigi Di Benedetto

Flocco Francesco nato a Lanciano (CH) il 02/04/1968 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016, delega la Sig.ra Santopadre Catia a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Flocco Francesco

Guida Ilario nato a Napoli (NA) il 25/11/1985 iscritto nel libro soci in data 28/12/2016, delega il Sig. Franceschini Sandro a rappresentarlo nell'assemblea totalitaria del 05/07/2017

Firma Guida Ilario

Nicola Ferri



Franceschini Sandro

STATUTO TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA - Società Cooperativa"

1.2 La società ha sede nel Comune di Lanciano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (Durata)

2.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volto a perseguire la funzione sociale propria delle società cooperative.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e 4 della legge n. 381/91.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 36.2 del presente statuto.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa

Allegato "B"
alla raccolta
n. 1111

potrà, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge n. 381/1991, svolgere le seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale e precisamente:

- servizi di assistenza domiciliare agli anziani, volti al mantenimento e il reinserimento dell'anziano nel normale ambiente di vita, anche all'interno di strutture residenziali;
- servizi di assistenza domiciliare ai disabili anche all'interno di strutture residenziali;
- servizi di assistenza alle persone con patologie psichiatriche sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture protette o semi-protette, centri diurni o semiresidenziali;
- servizi di assistenza socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti o con doppia diagnosi;
- servizi sociali per minori sia in ambito domiciliare che in strutture residenziali riabilitative, case famiglia, centri diurni o semiresidenziali;
- servizi alla persona ad alta integrazione socio sanitaria, quale ad esempio l'assistenza domiciliare integrata-cure domiciliari;
- servizi di assistenza in soggiorni estivi e colonie a favore di minori, anziani, disabili, malati mentali;
- servizi di tutoraggio psicologico e sociale ai soggetti svantaggiati inseriti all'interno delle cooperative tipo b;
- organizzazione e svolgimento di ricerche e studi interni riguardanti anziani, disabili, tossicodipendenti, minori e malati mentali;
- servizi di consultorio e consulenza familiare (supporto di contributi socio-psicologici per gruppi familiari con problemi di devianza, marginalità, handicaps psichici e fisici);
- servizi finalizzati allo svolgimento di interventi socio-psico-pedagogici negli istituti scolastici in collaborazione con il personale docente e non docente;
- servizi di assistenza scolastica specialistica all'interno di istituti scolastici;
- servizi di segretariato sociale, segretariato sociale professionale, servizio sociale professionale;
- servizi di assistenza, tutoraggio e ludico-ricreativi in centri e strutture per minori (centri di aggregazione giovanile);
- servizi di accoglienza, tutoraggio, mediazione interculturale rivolti a immigrati, richiedenti asilo, minori non accompagnati, anche in strutture di tipo residenziale;
- prestazioni infermieristiche e riabilitative a soggetti pubblici e privati;
- servizi sociali e sanitari in strutture residenziali deputate all'assistenza sociale e socio-sanitaria quali case albergo, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia;
- servizi di assistenza psico-educazionale domiciliare;
- servizi di assistenza sociale alle persone, anche svantaggiate, presso case famiglia, centri socio educativi, strutture sanitarie;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione da

fornirsi presso famiglie, scuole, centri educativi, strutture pubbliche e private e di accoglienza;

- servizi di assistenza socio sanitaria al trasporto di minori, anziani e disabili;
- servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- servizi di tutoraggio educativo, orientamento al lavoro rivolti a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- servizi di trasporto di 118 sia all'interno del sistema di urgenza-emergenza sia al di fuori dello stesso con personale medico ed infermieristico;
- la programmazione e la gestione di iniziative di tipo educativo e formativo quali: conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività di orientamento, stage, realizzazione di pacchetti di autoapprendimento in modalità FAD, eventi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), audiovisivi, sussidi didattici, rivolti ai propri soci;
- ogni altra attività affine, connessa e complementare a quelle suindicate.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità la Cooperativa, tra l'altro, potrà:

- 1) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente ai medesimi;
- 2) partecipare a gare d'appalto, siano esse indette da enti pubblici che privati ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in concessione, in convenzione, partecipare a trattative, licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia con enti pubblici che privati, utile alla realizzazione degli scopi suddetti;
- 3) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dagli enti pubblici e privati, siano essi territoriali, comunali, provinciali, regionali, nazionali che della UE;
- 5) la Società può aderire a enti, consorzi, cooperative e loro consorzi, associazioni comunque costituite che si propongono attività affini e complementari ai propri scopi sociali; può accettare l'adesione, quale socio di società, di enti, cooperative, consorzi e qualsiasi altra persona giuridica, secondo le forme e le modalità stabilite nel presente statuto, integrato da regolamenti interni debitamente approvati.
- 6) Studiare e applicare ogni mezzo di perfezionamento sul piano tecnico, amministrativo e fiscale per favorire il progresso della Cooperativa e dei soci;
- 7) promuovere l'addestramento e la specializzazione dei soci, anche attraverso l'istituzione di corsi di addestramento, di specializzazione e di qualificazione professionale;

8) svolgere ogni attività comunque annessa a quelle innanzi elencate concludere altre operazioni finanziarie ed economiche idonee e necessarie per il conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto Sociale, concludere accordi con altri Enti o Società o Consorzi sul piano operativo - economico e finanziario, associarsi o entrare a far parte di essi;

9) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli associati e del movimento Cooperativo in genere;

10) svolgere ricerche e studi di settore.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni, inoltre, non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.5 Se il numero dei soci raggiunge il limite di cui all'art. 2522, comma 1, possono altresì essere ammessi a soci cooperatori, anche ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91, anche le persone giuridiche,

pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ovvero i cui interessi siano coerenti con l'oggetto di attività della cooperativa.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

5.7 Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere le proprie attività nel territorio in cui la cooperativa opera.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: alla loro formazione professionale;

al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

il valore della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere e letti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del

presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita,
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'impresa o della professione esercitata;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo indicato al successivo articolo 8.1, né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

se persona giuridica:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo indicato al successivo articolo 8.1, né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)

8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale non inferiore a €. 50,00 (euro cinquanta virgola zerozero).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

8.3 Ogni socio operatore dovrà inoltre versare la tassa di ammissione e il sopra prezzo della quota, se deliberato dagli organi sociali, così come previsto al successivo art. 10.1. I soci appartenenti alla speciale categoria, prevista dall'art.6, possono essere esonerati dall'organo amministrativo ad effettuare detti versamenti.

8.4 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

9.2 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione soggetta a deposito presso il registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni degli organi sociali;

d) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) Che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- Per mutuo consenso;

- Per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;

- Per perdita dell'appalto o della commessa di lavoro o del servizio da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro, ovvero con conseguente impossibilità da parte della Cooperativa di offrire al socio ulteriori occasioni di lavoro;

- Per mancato superamento del periodo di prova nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per qualsiasi motivo;

il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa

sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

f.non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

g.senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

h.Commetta atti o azioni tali da provocare un danno morale o materiale alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini fra i soci;

i.persegua interessi personali, economici o d'altra natura, ai danni della cooperativa, ovvero assuma personalmente responsabilità e/o incarichi di lavoro direttamente o indirettamente connessi alle attività svolte per conto della struttura;

l.ometta di relazionare in merito a fatti, circostanze, anche solo potenzialmente lesive per la struttura, ovvero renda false dichiarazioni, manipoli, occulti, documenti relativi all'esecuzione degli incarichi assegnati;

m.si renda partecipe, nei luoghi di lavoro, di litigi e diverbi con i clienti, ovvero con i fornitori, ovvero con gli altri soci e/o con gli altri lavoratori e collaboratori in genere.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4 lett.c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo

di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d), e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

- Soci volontari -

Art. 18 (Requisiti)

18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

indicazione della propria attività di lavoro;

dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a € 300,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la

Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V
SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

21.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

21.2 Soci diversi dalle persone fisiche possono essere ammessi alla cooperativa soltanto qualora, in conseguenza del loro ingresso, il numero complessivo dei soci raggiunga ovvero superi il limite di cui all'art. 2522 comma 1 del c.c..

Art.22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

22.2 La decisione dei soci come previsto al successivo articolo 21 lettera a) determinerà il numero minimo delle quote che ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere.

Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

24.4 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale è riservata la nomina di un terzo dell'organo amministrativo. Se viene, inoltre, nominato il Collegio Sindacale, è riservata anche la nomina di un sindaco effettivo e un sindaco supplente,

nonché di un liquidatore in caso di scioglimento anticipato della Cooperativa. Le nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

24.5 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 26 (Strumenti finanziari di debito)

26.1 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi dell'artt. 2410 e seguenti del c.c., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 c.c., soltanto ad investitori qualificati e privi di diritti di amministrazione.

In tal caso, con regolamento approvato dall'Assemblea sono stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

26.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

26.3 All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di

diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 27 (Prestiti sociali)

27.1 Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito, gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

27.2 L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

27.3 Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 (Elementi costitutivi)

28.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

dai conferimenti effettuati dai soci volontari;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 29.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

28.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

28.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 29 (Bilancio di esercizio)

29.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

29.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in

assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

29.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

29.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

29.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 30 (Ristorni)

30.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

30.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; emissione di quote di sovvenzione.

30.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 31 (Decisioni dei soci)

31.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

31.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina dell'Organo amministrativo;

la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del c.c. dei Sindaci

e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
le modificazioni dell'atto costitutivo;
la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

31.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui all'articoli 29 e 30.

31.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 32.

Art. 32 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

32.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

32.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

32.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

32.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

i soci favorevoli, contrari o astenuti;

la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

32.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

32.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla

società. Tutti i detti

documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 33 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

33.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 32.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

33.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 34.2.

33.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;

la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

33.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

33.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 34 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

34.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 32 e 33 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio sovventore oppure dall'art. 38.4 se socio cooperatore persona giuridica.

34.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 35 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

35.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 31.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo

richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

35.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

35.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

35.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

35.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 36 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

36.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto .

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

36.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare in merito all'approvazione e/o alle modifiche del regolamento interno previsto dal precedente art. 3.4, ovvero sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altro Comune del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 37 (Votazioni)

37.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

37.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

37.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 38 (Voto)

38.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

38.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

38.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2

38.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

38.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 39 (Presidenza dell'Assemblea)

39.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

Amministrazione

Art. 40 (Amministrazione)

40.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

40.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

40.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche .

40.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

40.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente.

40.6 Gli amministratori sono rieleggibili;

40.7 Non si applicano agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.;

Art. 41 (Compiti degli Amministratori)

41.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

41.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo

formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

41.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 42 (Metodi decisionali semplificati)

42.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un

consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

42.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

42.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

42.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

42.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 43 (Metodo decisionale collegiale)

43.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti in gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni dell'organo amministrativo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

43.2 A tal fine l'organo amministrativo viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio: lettera consegnata a mano, fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza.

43.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

43.4 Le adunanze dell'Organo Amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati.

43.5 L'Organo Amministrativo può essere convocato sia presso la sede sociale che fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

44.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

44.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

44.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere

fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

45.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

45.2 Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;

45.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

45.4 I soci possono determinare i compensi in favore degli amministratori all'atto della loro nomina ed anche successivamente. Possono, inoltre, provvedere in qualsiasi momento alla revisione degli stessi.

Art. 46 (Rappresentanza)

46.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

46.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

46.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

46.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

46.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 47 (Collegio sindacale)

47.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che, salvo diversa deliberazione dei soci, ha anche funzioni di controllo contabile.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale e del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

47.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

47.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

47.4 Ai sensi della legge n. 183/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assemblea può provvedere alla nomina di un organo monocratico in sostituzione dell'organismo collegiale, nei soli casi consentiti dalla legge o quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria.

Art. 48 (Compiti)

48.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 49 (Organo di controllo facoltativo)

49.1 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale e/o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 50 (Scioglimento anticipato)

50.1 La cooperativa si scioglie:

per il decorso del termine;

per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

per la perdita del capitale sociale;

nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473; per deliberazione dell'assemblea.

50.2 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

a chi spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

51.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge. Attualmente nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori previsti nel titolo V del presente statuto, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 29.6, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 (Regolamenti)

52.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

52.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 53 (Divieti)

53.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

53.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 54 (Rinvio)

54.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

FIRMATO: Nicola SCIULLI, NOTAIO FRANCESCO CARMINE FOLLIERI
(SEGUE SIGILLO)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011. SI RILASCIA PER USO DEPOSITO REGISTRO IMPRESE. ATTO E-
SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO (cooperativa sociale)